

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 27/12/2021

OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2022 e conferma applicazione esenzione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale dell'addizionale Irpef.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Consigliere	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Consigliere	CERRITO		Si
	ALESSANDRO		
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	MAGISTRELLI	Si	
-	GABRIELE		
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI	Si	
	ALESSANDRA		
Consigliere	ANTONINI SARA	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO		Si
-	GIAMPIETRO		
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO	Si	
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 11	Totale Assenti: 2
---------------------	-------------------

Partecipa alla seduta il Matteo Bottari, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Carmine Lavanga nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm., che ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Atteso che il Comune di Pogliano Milanese:

- con deliberazione di C.C. n. 19 del 28/02/2000 istituiva l'addizionale comunale all'Irpef stabilendo in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000;
- con deliberazione di G.C. n. 19 del 05/02/2001 determinava l'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2001 nella misura di 0,4 punti percentuali;

Richiamato l'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 che ha apportato ulteriori modifiche in materia di addizionale Comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/2007 con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef e si determinava l'aliquota per l'anno 2007;

Preso atto che:

- l'aliquota per l'anno 2007 è stata determinata nella misura dello 0,65% come da deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/2007;
- l'aliquota per l'anno 2008 è stata determinata nella misura dello 0,80% come da deliberazione di C.C. n. 12 del 31/03/2008;

Atteso che per le annualità successive l'aliquota è stata confermata nella misura dello 0,80%;

Richiamato:

- l'art. 2, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che stabilisce che l'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale;
- l'art. 5 comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che disciplina la possibilità di applicazione di una soglia di esenzione in presenza di determinati requisiti reddituali;

VISTO l'art. 172 – comma 1 – lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi";

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Vista la circolare n. 2/DF del Ministero dell'economia e delle Finanze del 22/11/2019 che al punto 4 dispone: "La pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, il quale dispone che "L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico".

Ravvisata la necessità, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale all'Irpef nella misura dello 0,80 punti percentuali e confermare quanto previsto all'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che prevede l'applicazione dell'esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef per i redditi imponibili fino a Euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020);

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto che quanto in argomento è stato esaminato e discusso dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Materie economico finanziarie nella seduta del 20/12/2021;

Visto l'art. 42 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di confermare, per l'anno 2022, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%;

- 3. di confermare quanto disposto all'art. 5 del vigente comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che prevede l'applicazione dell'esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef per i redditi imponibili fino a Euro 10.000,00 (diecimila);
- **4.** di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it;
- **5.** di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2022/2024 ex art. 172 Tuel .

Presenti N. 11

Assenti N. 2 (Cons. Cerrito e Cozzi assenti giustificati)

Il Vicesindaco Irmici Massimiliano illustra il punto all'ordine del giorno

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

VOTAZIONE:

Presenti N. 11

Astenuti N. 0

Votanti N. 11

Favorevoli N. 11

Contrari N. 0

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti N. 11

Astenuti N. 0

Votanti N. 11

Favorevoli N. 11

Contrari N. 0

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Matteo Bottari